

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 428

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COVI, MACCANICO, GUALTIERI,
GARRAFFA e GIUNTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1992

Delega al Governo per l'istituzione del registro delle imprese

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso della X legislatura il Gruppo parlamentare repubblicano ha presentato un disegno di legge (atto Senato n. 932) avente per oggetto la riforma dell'ordinamento delle Camere di commercio. Nel corpo di tale disegno di legge si prevedeva, all'articolo 5, l'istituzione presso tali enti del registro delle imprese e nella relazione si giustificava la proposta con queste parole:

«Il disegno di legge si propone inoltre di risolvere finalmente, ad oltre quarant'anni dall'entrata in vigore del codice civile del 1942, il problema dell'istituzione del registro delle imprese previsto dall'articolo 2188 di detto codice civile. Come è noto, la mancata istituzione di tale registro dà luogo

ad una situazione del tutto anomala, in quanto, mentre non sono soggetti a registrazione gli imprenditori individuali e gli enti pubblici che esercitano un'attività commerciale ai sensi del quarto comma dell'articolo 100 delle disposizioni di attuazione del codice civile, i depositi degli atti e documenti, che, secondo il codice, dovrebbe eseguirsi presso il registro delle imprese una volta che fosse istituito, si eseguono presso le cancellerie dei tribunali, inadatte a gestire compiti che esigono strutture di grande qualificazione anche sotto il profilo della meccanizzazione ed informatizzazione, per rendere efficiente la funzione propria del registro delle imprese, che è quella di rendere pubblici, consultabili e

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

certificabili i dati anagrafici, statutari, patrimoniali ed economici delle imprese».

Questo disegno di legge fu ampiamente discusso dalla 10ª Commissione congiuntamente ad altri disegni di legge presentati da altri Gruppi parlamentari. Costituito un comitato ristretto, questo produsse un testo unificato che fu poi illustrato in Commissione dal relatore senatore Aliverti. Ma tale testo non ottenne la definitiva approvazione per contrasti sorti soprattutto in ordine alla composizione ed alla elezione degli organi rappresentativi e amministrativi delle Camere di commercio.

L'urgenza di provvedere all'istituzione del registro delle imprese, non solo per adempiere finalmente alla previsione del codice civile del 1942 nei momenti in cui questo compie cinquant'anni di vigenza, ma soprattutto per dare alla pubblicità delle imprese la necessaria chiarezza e per creare uno strumento che serva agli utenti in modo tempestivo e secondo i moderni sistemi di automazione ed informatizzazione, impone di separare la proposta relativa al registro delle imprese dal più generale disegno di riforma delle Camere di commercio. I sottoscritti senatori propongono pertanto in questa legislatura un autonomo disegno di legge diretto a istituire il registro delle imprese attraverso il conferimento al Governo di una delega legislativa.

È anche da ricordare, infatti, che questo obiettivo corrisponde ad una aspirazione ormai antica e che già nel gennaio 1985 il Ministro di grazia e giustizia dell'epoca, superando resistenze degli uffici ministe-

riali che inspiegabilmente hanno sempre pesato sulla risoluzione di questo problema, costituì una commissione di studio, presieduta dal professor Ermanno Bocchini, con l'incarico di predisporre uno schema di disegno di legge sulla pubblicità legale delle imprese ai fini dell'attuazione dell'istituto del registro. Lo schema del disegno di legge presentato dalla Commissione Bocchini, costituito da ben 62 articoli, si muoveva lungo quattro scelte di fondo:

- affidamento alle Camere di commercio della tenuta del registro delle imprese;
- il ricorso a tecniche informatiche di gestione dei dati;
- il contenimento dei costi di realizzazione;
- il rispetto di massima dell'impianto codicistico della pubblicità commerciale.

La scelta della Camera di commercio come istituzione preposta al registro delle imprese aveva natura fondamentale politico-istituzionale dal momento che le Camere nel nostro ordinamento sono le istituzioni preposte al rapporto con il mondo imprenditoriale e già gestiscono il registro delle ditte, informatizzato a rete, sul quale vengono iscritte tutte le ditte, comprese quelle individuali.

Vi è già dunque un organico ed articolato materiale, frutto di approfondita riflessione, predisposto per un intervento legislativo che possa attuarsi non appena il Parlamento conferisca al Governo la delega legislativa *ad hoc*, come propone il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico*

1. È istituito presso la Camera di commercio l'Ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.

2. L'Ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese, in conformità agli articoli da 2188 a 2202 del codice civile ed alle disposizioni della presente legge e del decreto legislativo emanato in attuazione della delega attribuita al Governo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Camera di commercio.

3. L'Ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta della Camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che preveda:

a) l'unificazione del registro delle ditte, di cui agli articoli 47 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il registro delle imprese;

b) l'obbligo di iscrizione nel registro unificato delle piccole imprese, degli imprenditori agricoli e degli enti pubblici che esercitano un'attività commerciale in speciali sezioni;

c) l'obbligo di rilascio da parte del conservatore, anche per corrispondenza, del certificato della iscrizione o del deposito o il certificato negativo, nonchè copie integrali o parziali di ogni atto per il quale sia prevista l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese;

d) la possibilità di utilizzare il registro a fini di informazione statistica statuendo, tra l'altro, l'obbligo di comunicazione annuale di dati statistici alla Camera di commercio da parte delle imprese;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e) la gestione del registro secondo tecniche informatiche;

f) la disciplina delle modalità di accesso alle informazioni contenute nel Registro delle imprese unificato da parte di chiunque vi abbia interesse;

g) la predisposizione della modulistica per i vari adempimenti connessi alla iscrizione nel registro delle imprese;

h) il coordinamento con il bollettino ufficiale delle società per azioni ed a responsabilità limitata e con il bollettino ufficiale delle società cooperative.